SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 2001, n. **371.**

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato *c)*;

Vista la direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, che ha dato attuazione alla direttiva 91/321/CEE, e le successive modificazioni;

Considerata la necessità di apportare al decreto ministeriale le modifiche indicate dalla predetta direttiva 99/50/CE;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241;

Visto il regolamento (CE) n. 1139/1998 ed, in particolare, il quarto considerando e l'articolo 2, paragrafo 2, come modificato dal regolamento (CE) n. 49/2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500

1. Al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis* "residuo di antiparassitario": il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione»;

b) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000.»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

«*8-bis.* Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. I metodi analitici per determinare i livelli di residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

8-ter. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:

a) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui al presente regolamento;

b) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito.»;

d) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:

«Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini»;

e) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«*1-bis.* È vietata la produzione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 8-*bis* ed 8-*ter* decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

1-ter. È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate al comma 1-*bis* a decorrere dal 1° luglio 2002.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, Sanità, foglio n. 64

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato):

«Art. 3. — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b)*, *e)* e *g)* del comma 1, dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato *C*.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per la fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1, dell'art. 2.».

— La direttiva 99/50/CE è pubblicata nella G.U.C.E. del 2 giugno 1999.

— Il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, reca: «Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: «Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari».

— Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, reca: «Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento».

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, vedi le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, del succitato decreto del Ministro della sanità, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizione)*. — 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) "lattanti" i soggetti di meno di dodici mesi di età;

b) "bambini" i soggetti di età compresa fra uno e tre anni;

c) "alimenti per lattanti" ovvero "latti per lattanti" ovvero "formule per lattanti", ovvero "preparati per lattanti": i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età;

d) "alimenti di proseguimento" ovvero "latti di proseguimento" ovvero "formule di proseguimento"; i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione del lattante dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età;

e) "prima infanzia": fascia di età compresa tra la nascita ed i tre anni:

e-bis) "residuo di antiparassitario": il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.».

— Il testo dell'art. 4 del succitato decreto del Ministro della sanità, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 4 *(Produzione)*. — 1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. *È escluso, in ogni caso, l'uso di materiale derivato da organismi geneticamente modificati salvi la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000.*

2. Gli alimenti di proseguimento devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione del lattante, dopo il compimento del quarto mese di vita, sia confermata da dati scientifici universalmente accettati.

3. L'impiego degli ingredienti alimentari nella produzione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I e II al regolamento.

4. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze riportate nell'allegato III al regolamento al fine di soddisfare i requisiti relativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e altri composti azotati e altre sostanze con un particolare scopo nutritivo.

5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n. 225, e successive modificazioni, emanato ai sensi degli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

6. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato I al regolamento.

7. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato II al regolamento.

8. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua.

8-bis) Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per il consumo o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. I metodi analitici per determinare i livelli di residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

8-ter) In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:

a) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui al presente regolamento;

b) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito».

— Il testo dell'art. 5 del succitato decreto del Ministro della sanità, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5 *(Sostanze estranee). — 1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini».*

— Il testo dell'art. 10, del succitato decreto del Ministro della sanità, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 10 *(Norme transitorie)*. — 1. È consentito per un periodo di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'utilizzazione in fase di produzione di confezioni e di etichette conformi alla precedente legislazione.

1-bis) È vietata la produzione di prodotti non conformi alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 8-bis ed 8-ter, decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

1-ter) È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate al comma 1-bis a decorrere dal 1º luglio 2002».

01G0431

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2001.

Criteri di ripartizione del contributo forfetario per le operazioni relative ai censimenti generali 2001, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica», e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, comma 2, lettera *a)*;

Visti gli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del 14º Censimento generale della popolazione, del Censimento generale delle abitazioni e dell'8º Censimento generale dell'industria e dei servizi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276;

Sentita la Conferenza Stato-città, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo forfetario e onnicomprensivo di cui all'art. 25 del regolamento di attuazione del 14º Censimento generale della popolazione, del Censimento generale delle abitazioni e dell'8º Censimento generale dell'industria e dei servizi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, di seguito denominato regolamento. Il contributo è erogato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dei comuni per lo svolgimento delle operazioni censuarie effettuate rispettivamente dagli Uffici di censimento provinciali (UCP) e dagli Uffici di censimento comunali (UCC).

2. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa, funzionale e contrattuale assicurata alle CCIAA e ai comuni dall'ordinamento giuridico, tali enti utilizzano il contributo forfetario e onnicomprensivo per le spese indicate dagli articoli 3 e 4. I criteri di utilizzazione del contributo devono essere considerati di massima per gli enti destinatari.

3. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del regolamento, le spese effettuate dagli organi censuari, eccedenti la misura del contributo forfetario e onnicomprensivo, sono a carico degli enti a cui essi appartengono.

Art. 2.

Voci di spesa del contributo

1. Il contributo forfetario e onnicomprensivo alle CCIAA viene ripartito secondo le seguenti voci di spesa:

a) spese di carattere generale;

b) spese per le attività di coordinamento e di controllo delle operazioni censuarie effettuate dai comuni.

2. Il contributo forfetario e onnicomprensivo ai comuni viene ripartito secondo le seguenti voci di spesa:

a) spese di carattere generale;

b) spese per le attività di coordinamento e di rilevazione;

c) spese per contributi differenziati per la raccolta di informazioni delle unità di cui all'art. 11, comma 4, del regolamento;

d) spese per la quota destinata alle operazioni di confronto contestuale tra i dati del censimento della popolazione e dell'anagrafe, di cui all'art. 13 del Regolamento.

Art. 3.

Criteri di ripartizione del contributo a favore delle CCIAA

1. In relazione alle spese di carattere generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, il contributo è determinato secondo il seguente parametro:

quota variabile stabilita in relazione alle classi di numerosità dei comuni presenti nella provincia di riferimento di cui alla tabella *A*, allegata al presente decreto.

2. In relazione alle spese per le attività di coordinamento e di controllo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il contributo è determinato secondo il seguente parametro:

quota di L. 800.000 per ogni comune presente nella provincia di riferimento. Tale quota si intende comprensiva delle spese relative alle attività di istruzione presso i comuni.

3. Al fine di garantire un contributo minimo per i costi di impianto, organizzazione e coordinamento tecnico, ad ogni camera di commercio che non raggiunga un contributo complessivo pari a L. 20.000.000, in base ai criteri previsti dai commi 1 e 2, è riconosciuta un'integrazione del contributo forfetario e onnicomprensivo fino a concorrenza di tale cifra.

Art. 4.

Criteri di ripartizione del contributo a favore dei comuni

1. In relazione alle spese di carattere generale di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, il contributo è determinato in base al numero dei questionari validati dall'ISTAT secondo i seguenti valori unitari:

a) per i censimenti generali della popolazione e delle abitazioni:

questionario per la rilevazione di famiglie e di convivenze (CP.1 e CP.2) = L. 3.000;

questionario per la rilevazione di abitazioni non occupate e di edifici = L. 1.800;

b) per il censimento generale dell'industria e dei servizi:

questionario personalizzato per la rilevazione delle unità locali di imprese e di istituzioni (CIS.1) = L. 1.500;

questionario non personalizzato per la rilevazione delle unità locali di imprese e di istituzioni (CIS.1.*bis*) = L. 1.200;

questionario delle unità locali per sezioni di censimento (CIS.6) = L. 300 per unità soggetta al censimento.

2. In relazione alle spese per le attività di coordinamento e di rilevazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, ivi comprese quelle relative alle istruzioni dei rilevatori e coordinatori, il contributo è determinato in base ai seguenti parametri:

a) per i Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni:

dispersione territoriale dell'unità di rilevazione (centri abitati, nuclei abitati e case sparse) in base all'ampiezza demografica dei comuni pubblicata dall'ISTAT al 31 dicembre 2000, secondo la ripartizione di cui alle tabelle *B* e *C* allegate al presente decreto;

particolare complessità dell'unità di rilevazione richiedente l'utilizzazione di fogli di rilevazione aggiuntivi; la maggiore complessità viene riconosciuta alle famiglie composte da più di cinque componenti o dalla presenza nell'alloggio di più di due persone non dimoranti abitualmente; a tal fine è erogato un contributo pari a L. 1.000 per ogni foglio individuale aggiuntivo (CP.1 agg.) e pari a L. 2.000 per ogni foglio aggiuntivo di convivenza;

per il questionario del censimento degli edifici (modello CP.ED) è corrisposto un contributo unitario fisso di L. 2.400 per unità censita che prescinde dall'applicazione dei parametri di cui ai punti precedenti;

b) per il Censimento generale dell'industria e dei servizi:

ampiezza demografica dei comuni, secondo la ripartizione di cui alla tabella *D* allegata al presente decreto.

3. In relazione alle spese per i contributi differenziati di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, il contributo forfetario e onnicomprensivo è determinato tenuto conto della necessità di rendere possibile il superamento delle difficoltà linguistiche ed ambientali connesse al censimento di persone appartenenti a cittadinanza diversa da quella italiana. A tal fine è erogato un contributo pari a L. 3.000 per ogni persona censita di cittadinanza non italiana.

4. In relazione alle spese per la quota destinata alle operazioni di confronto contestuale tra i dati del censimento della popolazione e dell'anagrafe, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, il contributo forfetario e onnicomprensivo è pari a L. 1.000 per ogni famiglia censita. Il contributo è erogato dopo la verifica dell'effettiva esecuzione delle operazioni svolte da ciascun comune secondo le modalità che saranno stabilite da apposita circolare dell'ISTAT.

5. Ai comuni capoluogo di area metropolitana individuati ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando gli importi, i criteri e i parametri di cui ai commi precedenti, è attribuita, in relazione alla maggiore complessità organizzativa, una maggiorazione pari nel complesso a lire 9 miliardi, distribuiti tra i comuni in proporzione alle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 5.

Province autonome di Trento e Bolzano e regione Valle d'Aosta

1. L'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) della provincia autonoma di Bolzano, il Servizio statistica della provincia autonoma di Trento e l'Ufficio di statistica della regione Valle d'Aosta ricevono il contributo spettante in qualità di uffici di censimento provinciali, ai sensi dell'art. 3.

Art. 6.

Modalità di erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 26 del regolamento, l'ISTAT eroga ai comuni e alle CCIAA il contributo forfetario e onnicomprensivo in tre fasi distinte, previa valutazione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento dei lavori:

a) una quota pari al 35% del contributo complessivamente previsto entro il 30 settembre 2001 ai comuni e alle CCIAA che abbiano costituito i rispettivi uffici di censimento;

b) una quota pari al 35% del contributo complessivamente previsto a seguito della consegna all'ISTAT di tutti i questionari e modelli compilati secondo i tempi, le modalità e le istruzioni indicate dalle circolari dell'ISTAT;

c) il saldo a seguito di validazione da parte dell'ISTAT dei questionari e dei modelli pervenuti.

2. Gli anticipi e il saldo del contributo sono calcolati dall'ISTAT su tutte le voci di spesa di cui all'art. 2 ad esclusione di quelle riservate alle operazioni di cui all'art. 13 del regolamento, per l'esecuzione delle operazioni di confronto tra i dati del censimento della popolazione e dell'anagrafe. Le somme relative a queste operazioni sono accreditate ai comuni successivamente alla verifica, da parte dell'ISTAT, della loro effettiva esecuzione.

Art. 7.

Integrazione del contributo a favore dei piccoli comuni

1. Al fine di garantire un contributo minimo per i costi di impianto, organizzazione, coordinamento e gestione delle operazioni censuarie, ad ogni comune che non raggiunga un contributo complessivo pari a L. 2.000.000, è riconosciuta una integrazione del contributo forfetario e onnicomprensivo fino a concorrenza di tale cifra. Tale integrazione sarà erogata dall'ISTAT ai comuni interessati secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 1.

Roma, 14 settembre 2001

p. *Il presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 128

TABELLA *A*

Quote variabili stabilite in relazione alle classi di numerosità dei comuni presenti nella provincia di riferimento ai fini della determinazione del contributo in relazione alle spese di carattere generale di cui all'art. 3, comma 1.

Numerosità dei comuni	Numero province	Quota per comune
Fino a 50 comuni	40	600.000
da 51 a 100	38	550.000
da 101 a 150	14	500.000
da 151 a 200	6	400.000
oltre 200	5	300.000

TABELLA *B*

CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - QUESTIONARI CP.1 E CP.2 (FAMIGLIE E CONVIVENZE).

Parametri della dispersione territoriale e dell'ampiezza demografica dei comuni ai fini della determinazione del contributo in relazione alle spese per compensi alle attività di coordinamento e di rilevazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, in lire per questionario validato.

Dispersione territoriale	Ampiezza demografica			
	fino a 5.000 abitanti	da 5.001 a 10.000 abitanti	da 10.001 a 100.000 abitanti	oltre 100.000 abitanti
Centri abitati	8.700	8.900	10.200	10.800
Nuclei abitati	9.500	9.700	11.100	11.700
Case sparse	10.300	10.500	12.000	12.600

TABELLA *C*

CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - QUESTIONARIO CP.1 (ABITAZIONI NON OCCUPATE).

Parametri della dispersione territoriale e dell'ampiezza demografica dei comuni ai fini della determinazione del contributo in relazione alle spese per compensi alle attività di coordinamento e di rilevazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, in lire per questionario validato.

Dispersione territoriale	Ampiezza demografica			
	fino a 5.000 abitanti	da 5.001 a 10.000 abitanti	da 10.001 a 100.000 abitanti	oltre 100.000 abitanti
Centri abitati	5.600	5.800	6.600	6.900
Nuclei abitati	6.100	6.300	7.200	7.400
Case sparse	6.600	6.800	7.700	7.900

TABELLA *D*

CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

Parametro dell'ampiezza demografica dei comuni ai fini della determinazione del contributo in relazione alle spese per compensi alle attività di coordinamento e di rilevazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, in lire per questionario validato.

Tipo di modello	Ampiezza demografica	
	da 1 a 10.000 abitanti	da 10.001 abitanti e oltre
CIS.1 (per questionario)	8.000	9.000
CIS.1-*bis* (per questionario)	7.000	8.000
CIS.6 (per unità locale inclusa nella lista per sezione di censimento)	1.000	1.300

01A11224

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 aprile 2001.

Individuazione degli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato disposto che, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo politico responsabile provvede ad emanare un provvedimento di individuazione dei comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale che svolgono funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione interessata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, con il quale è stato adottato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, e delle relative funzioni, del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 16 luglio 1997 con il quale è stato adottato il regolamento concernente l'individuazione delle strutture di livello dirigenziale non generale nelle quali si articolano gli uffici del Dipartimento della funzione pubblica e delle relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 con il quale viene costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l'Ufficio ruolo unico e della banca dati informatica;

Ritenuta la necessità di individuare gli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, di delega delle funzioni al Ministro Franco Bassanini in materia di funzione pubblica;

Dispone:

Articolo unico

1. Sono indispensabili per le attività istituzionali affidate al Dipartimento della funzione pubblica i seguenti organismi collegiali che svolgono attività amministrativa:

commissione di sorveglianza sugli archivi del Dipartimento della funzione pubblica, prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

commissione paritetica per l'inquadramento dei dipendenti pubblici, prevista dall'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

conferenza permanente dei direttori generali degli AA.GG. e del personale delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato, prevista con delibera Consiglio dei Ministri 1° febbraio 1980;

commissione per la garanzia delle informazioni statistiche, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

commissione Ripam, prevista dall'art. 4 dell'intesa di programma del 7 dicembre 1990;

organismo di coordinamento dei comitati di settore, in materia di contrattazione collettiva delle amministrazioni dello Stato ed aziende autonome, previsto dall'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

comitato per la valutazione di elaborati relativi ad incarichi di studio individuali attinenti le competenze del Ministro per la funzione pubblica, previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338;

nuclei di valutazione, per la valutazione degli stati di avanzamento dei «proggetti finalizzati», previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1994, n. 303, ed istituiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica;

collegio dei docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 12 della delibera organizzativa della Scuola, adottata in data 9 dicembre 1999;

comitato operativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

comitato tecnico per la definizione di incarichi di ricerca e per la valutazione dei conseguenti apporti tecnici, istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 1° settembre 1997;

comitato guida del progetto di gestione del cambiamento e reingegnerizzazione dei processi di servizio denominato «Cambia P.A.» istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 febbraio 1999;

osservatorio sui trattamenti economici complessivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica il 23 luglio 1999;

gruppo misto di lavoro per l'attuazione dell'intesa italo-ungherese, istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 21 luglio 2000;

unità permanente per l'elaborazione della strategia di «e_government», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2000;

commissione per l'attuazione delle riforme amministrative, istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 12 luglio 2000;

comitato scientifico del «Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure», istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 18 settembre 2000;

comitato interministeriale per il miglioramento dell'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni, istituito con decreto del Ministro per la funzione pubblica 26 settembre 2000.

Roma, 13 aprile 2001

Il Ministro: BASSANINI

01A11193

DECRETO 22 giugno 2001.

Integrazione dell'elenco degli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica, di cui al decreto 13 aprile 2001.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è stato disposto che, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo politico responsabile provvede ad emanare un provvedimento di individuazione dei comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale che svolgono funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione interessata;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 16 luglio 1997 con il quale è stato adottato il regolamento concernente l'individuazione delle strutture di livello dirigenziale non generale nelle quali si articolano gli uffici del Dipartimento della funzione pubblica e delle relative funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 con il quale viene costituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l'Ufficio ruolo unico e della banca dati informatica;

Ritenuta la necessità di individuare gli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che nell'elencazione degli organismi indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica, contenuta nel decreto del Ministro per la funzione pubblica del 13 aprile 2001, risulta non indicata, per mero errore materiale, il comitato tecnico-scientifico per l'esame dei «progetti finalizzati», previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Franco Frattini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla suddetta integrazione, con l'indicazione del predetto comitato tuttora operante presso il Dipartimento;

Dispone:

L'elenco degli organismi, indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Dipartimento della funzione pubblica, di cui all'articolo unico del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 13 aprile 2001, è così integrato:

comitato tecnico-scientifico per l'esame dei «progetti finalizzati», previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303.

Roma, 22 giugno 2001

Il Ministro: FRATTINI

01A11194

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 agosto 2001.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 1° giugno 1999, relativa a disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;

Vista la propria ordinanza del 1° giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 1999) con la quale è stato disposto che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 16, comma 1, della predetta legge n. 91 del 1999, che definirà i criteri e le modalità per l'individuazione tra le strutture accreditate, di quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti, nonché del decreto di cui all'art. 19, comma 1, della stessa legge, che definirà le modalità dell'importazione e dell'esportazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, il Ministero della sanità provvede in ordine al rinnovo delle autorizzazioni scadute ed alle eventuali nuove autorizzazioni che si rendessero necessarie con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, nonché al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni e alle esportazioni di organi e tessuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, atteso che la legge non disciplina il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1999 e l'emanazione dei decreti attuativi;

Viste le proprie ordinanze 31 gennaio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2000), 26 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2000) e 1° marzo 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2001) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 1° giugno 1999 è stata prorogata fino al 30 giugno 2001;

Considerato che il provvedimento di cui al precitato art. 16, comma 1, ed il provvedimento di cui all'art. 14, comma 5, stessa legge, relativo ai criteri di idoneità degli organi e tessuti prelevati a scopo di trapianto cui il precitato decreto relativo alle importazioni ed esportazioni di organi e tessuti deve necessariamente corrispondere ai fini della qualità e sicurezza dei trapianti, sono stati predisposti sulla base delle indicazioni del Centro nazionale trapianti e sono stati sottoposti al vaglio degli organismi previsti dagli articoli di riferimento (Consiglio superiore di sanità e C.N.T. e, rispettivamente, Consulta tecnica permanente) ed è in corso il procedimento per la definitiva approvazione;

Considerato altresì che non è stato ancora emanato l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sui criteri per l'accreditamento istituzionale, che costituisce requisito presupposto perché una struttura sanitaria possa essere riconosciuta idonea ad effettuare trapianti di organi e tessuti;

Ritenuto, al fine di evitare gravi disfunzioni e soluzioni di continuità nell'attività di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti, opportuno e necessario, prorogare ulteriormente l'efficacia della propria ordinanza del 1° giugno 1999 fino alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai precitati articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, della legge n. 91/1999;

Ordina:

Art. 1.

Per i motivi in premessa indicati l'efficacia dell'ordinanza 1° giugno 1999, relativa a disposizioni in materia di trapianti, importazioni ed esportazioni di organi e tessuti, è prorogata sino alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai precitati articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, della legge n. 91 del 1999.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 177

01A11109

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 settembre 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 3 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 4 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e del 12 luglio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la comunicazione del comune di Bagni di Lucca n. 16060 del 7 luglio 2001, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici, e climatici relativi al comune di Bagni di Lucca (Lucca);

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/535 del 16 luglio 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Bagni di Lucca (Lucca), e che sulla base delle risultanze tecniche al comune, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti 2227 gradi-giorni e di conseguenza la zona climatica E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Bagni di Lucca (Lucca), sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
LU	E	2227	150	Bagni di Lucca

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A11152

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 ottobre 2001.

Rettifica del decreto direttoriale 28 marzo 2001, di approvazione della graduatoria di merito relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT per l'anno 2001.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 7, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000, recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Visto il decreto dirigenziale del direttore dell'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti in data 7 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000, recante le disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto dirigenziale 7 aprile 2000, in base al quale le autorizzazioni CEMT disponibili per l'anno 2000 sono assegnate a titolo provvisorio e non sono rinnovabili per l'anno 2001;

Visto il decreto dirigenziale del direttore dell'unità operativa APC 3, in data 18 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT per l'anno 2000;

Viste le note in data 22 gennaio 2001, con le quali il direttore dell'unità operativa APC 3 ha rinnovato a titolo provvisorio, le autorizzazioni CEMT ottenute con la graduatoria relativa all'anno 2000, in attesa della formulazione di quella relativa all'anno 2001;

Visto il decreto dirigenziale del direttore dell'unità operativa APC 3 in data 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per l'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT per l'anno 2001;

Considerato che per errore, nel citato decreto dirigenziale 28 marzo 2001 non sono state conteggiate, tra le autorizzazioni disponibili, tre autorizzazioni CEMT «valide Austria» assegnate nell'anno 2000 all'impresa CANIL, ed alla stessa rinnovate solo a titolo provvisorio con nota del 22 gennaio 2001;

Considerato che, a causa di tale errore, le autorizzazioni disponibili «valide Austria» risultano conteggiate

nella misura di 15 autorizzazioni anziché 18 e che il numero totale delle autorizzazioni disponibili risulta conteggiato nella misura di 101 anziché 104;

Ritenuto pertanto di sottoporre a riesame l'iter che ha portato alla formazione della graduatoria 2001;

Visto il ricorso gerarchico presentato in data 3 maggio 2001 dall'impresa Frigo Luciano avverso il citato decreto dirigenziale di formazione della graduatoria per l'anno 2001, nella quale l'impresa figura al sedicesimo posto;

Visto il provvedimento n. 9886 in data 7 agosto 2001, con il quale il direttore dell'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso gerarchico sopra citato, in quanto l'impresa ricorrente aveva comunque ottenuto, e trattenuto, l'autorizzazione CEMT «non valida Austria» ad essa assegnata per l'anno 2001;

Vista la segnalazione indirizzata in data 7 settembre 2001 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dall'impresa Frigo Luciano, che pone in evidenza l'interesse a vedere rimosso l'errore nella graduatoria relativa all'anno 2001, manifestando l'intendimento di voler utilizzare l'autorizzazione «valida Austria» cui avrebbe avuto titolo, in luogo di quella «non valida Austria» assegnata all'impresa stessa in base a tale graduatoria;

Ritenuto che, dal riesame della sequenza di atti e fatti relativi alla graduatoria di merito delle autorizzazioni CEMT relativa all'anno 2001, emerge la necessità di rimuovere l'errore commesso in sede di formazione della stessa, nel citato decreto dirigenziale in data 28 marzo 2001, anche al fine di una corretta assegnazione delle autorizzazioni in questione per l'anno 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto dirigenziale 28 marzo 2001 viene rettificato nel modo seguente:

«Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, 104 autorizzazioni così ripartite:

a) 18 autorizzazioni annuali valide anche per l'Austria da utilizzare solo con veicoli «euro 2»;

b) 9 autorizzazioni del tipo «breve durata» da utilizzare anche con veicoli tradizionali e non valide per l'Austria;

c) 77 autorizzazioni annuali, non valide per l'Austria, da utilizzare solo con veicoli «euro 2».

Art. 2.

Le tre autorizzazioni «non valide Austria», restituite da parte delle imprese classificate al posto 16°, 17° e 18° della citata graduatoria, sono attribuite, alle imprese che seguono l'ultima classificata in posizione utile in graduatoria.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2001

Il direttore: RICOZZI

01A11195

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 1° agosto 2001.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area circostante la Rocca di Bolignano nel comune di Ancona, ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Considerato che a seguito di segnalazione del proprietario della Rocca di Bolignano, già vincolata ai sensi della legge n. 1089/1939, che lamentava la prevista realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani con annessa discarica nell'area dell'Aspio, in prossimità del complesso monumentale, e di esposti da parte del Comitato antidiscarica e dell'Associazione Italia Nostra, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche chiedeva con nota n. 12899 del 2 luglio 1998 al comune di Ancona di fornire urgenti notizie in merito, facendo presente l'incompatibilità della discarica stessa con il bene tutelato, poiché al di là della conseguente compromissione dei valori di decoro, godibilità e fruibilità del bene, potrebbe produrre effetti nocivi ed irreversibili per la conservazione, la tutela e la stessa integrità fisica del complesso;

Considerato che con nota n. 22688-23705 del 15 aprile 1999 la citata soprintendenza comunicava alla regione Marche e al comune di Ancona l'intenzione di ampliare il vincolo monumentale già esistente sulla Rocca di Bolignano, evidenziando la necessità di rinvenire localizzazioni alternative per l'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'opportunità di sospendere l'iter amministrativo e tecnico avviato per la realizzazione dello stesso;

Considerato che successivamente venivano effettuati sopralluoghi congiunti, a seguito dei quali il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici con nota n. A17/166 del 12 luglio 1999 comunicava alla competente soprintendenza di non ravvisare l'opportunità di un amplia-

mento della zona di rispetto della Rocca di Bolignano ai sensi della legge n. 1089/1939, suggerendo una tutela paesaggistica dell'area;

Considerato che con nota n. 16904 del 28 settembre 1999 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona, proponeva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di sottoporre alla tutela prevista dalla legge n. 1497/1939, ora abrogata e recepita nel decreto legislativo n. 490 del 1999, titolo II, la zona prosssima alla Rocca di Bolignano, tenuto conto che il comune di Ancona, nonostante il parere sfavorevole della stessa soprintendenza, con delibera di giunta n. 431 del 22 giugno 1999 aveva affidato all'azienda Ancon Ambiente l'incarico di progettazione preliminare e definitiva dell'impianto di smaltimento rifiuti nell'area dell'Aspio;

Considerato che con nota n. 25430 del 22 ottobre 1999 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici condivideva l'opportunità di avviare la procedura di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, ora decreto legislativo n. 490 del 1999, titolo II, per l'area predetta facendo ricorso alla procedura concorrenziale prevista dalla legge e previa comunicazione alla regione e al comune di Ancona dell'avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;

Considerato che con nota n. 18465 dell'11 novembre 1999 la soprintendenza succitata comunicava al predetto Ufficio centrale che stava provvedendo alla predisposizione della documentazione richiesta ai fini dell'imposizione di un vincolo paesaggistico sull'area in questione;

Considerato che in data 16 novembre 1999 con nota n. 186/4 l'associazione Italia Nostra chiedeva alla soprintendenza di Ancona ed all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di procedere con sollecitudine all'attivazione della procedura di vincolo, considerato che il comune di Ancona e la regione avevano confermato l'intenzione di costruire un impianto di smaltimento di rifiuti che avrebbe comportato una macroscopica alterazione dello stato dei luoghi vanificando le opere e gli interventi finora realizzati a tutela dell'insigne monumento nazionale rappresentato dalla Rocca di Bolignano;

Considerato che con nota n. 19991 del 18 novembre 1999 la soprintendenza di Ancona, in ottemperanza al disposto della legge n. 241/1990, informava la regione Marche ed il comune di Ancona dell'avvio della procedura di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, ora decreto legislativo n. 490/1999, titolo II;

Considerato che con nota n. 20968 del 1° dicembre 1999 la medesima soprintendenza trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici copia della documentazione predisposta per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area predetta, anche in relazione alle paventate alterazioni che sarebbero derivate alle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali con grave ed irreversibile pregiudizio anche per le viste prospettiche del monumentale edificio della Rocca in conseguenza della proposta di destinare l'area ad un impianto intercomunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che a seguito di sopralluogo da parte dell'allora direttore generale dott. Salvatore Mastruzzi, con nota n. 61 del 26 febbraio 2000 la soprintendenza di Ancona trasmetteva nuovamente la documentazione per l'attivazione della proposta di vincolo, facendo presente che la stessa sostituiva la precedente inoltrata con la suindicata nota del 1° dicembre 1999, integrando ed ampliando l'area da sottoporre a tutela così delimitata: dal ponte dell'Aspio - incrocio viario fra le provinciali per Polverigi, Osimo ed Ancona - seguendo la comunale in località Piantate Lunghe - parallela all'autostrada A14 - fino all'incrocio con la curva di livello «100» e lungo la stessa fino all'incrocio con la strada comunale di via Piantate Lunghe in località Candia fino all'incrocio della stessa con la via Candia-Aspio. Da questa lungo la linea di impluvio in direzione zona Baraccola che costeggia il laghetto artificiale per poi seguire l'andamento del fosso presente a valle del predetto laghetto fino all'intersezione della curva di livello «50», proseguendo per la strada vicinale, con andamento parallelo alla strada statale n. 16, riprendendo la livelletta «50» e reinnestandosi quindi sulla strada Aspio-Ancona fino all'incrocio di partenza;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, esaminati gli atti, con ministeriale n. ST/701/7830 del 4 aprile 2000 inoltrava la proposta di vincolo, corredata fra l'altro della relazione storico-tecnica, al comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali per l'espressione del parere di competenza;

Considerato che la soprintendenza citata con nota n. 810030 del 29 maggio 2000 inoltrava al predetto comitato di settore per i beni ambientali e architettonici una relazione integrativa inerente alle motivazioni della proposta di vincolo precisando che l'area da sottoporre a tutela costituisce un complesso paesaggistico-ambientale unitario, esemplificativo delle caratteristiche tipiche del territorio marchigiano dell'immediato entroterra e connotato dalla successione di dolci colline degradanti verso le valli intorno alla collina di Bolignano;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 30 maggio 2000 esprimeva parere favorevole in ordine alla proposta formulata dalla predetta soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche «in quanto, controllando la possibilità edificatoria, potrà essere meglio tutelato il rapporto tra la Rocca e il suo territorio agrario collinare circostante pressoché intatto nelle caratteristiche tipiche dell'ambiente rurale dell'immediato entroterra costiero marchigiano e inoltre potranno essere meglio salvaguardate le visuali prospettiche della Rocca che si godono dalle vie pubbliche. La Rocca per le sue caratteristiche intrinseche, ed il contesto ambientale in cui si colloca costituiscono ancora oggi un complesso di rapporti storici, morfologici visivi di particolare interesse e valenza di un equilibrio che merita di non subire alterazioni incontrollate»;

Considerato che con nota prot. n. 13216 del 12 luglio 2000 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche inviava al comune di Ancona, nonché alla regione Marche e alla provincia di Ancona, la nuova proposta di perimetrazione della zona da sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 144, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999, titolo II, proposta corredata dalla relativa planimetria, richiedendo al comune l'affissione all'albo pretorio in ottemperanza al disposto dell'art. 144, comma 2, del medesimo decreto legislativo, precisando che la stessa comunicazione veniva fornita anche ai sensi della legge n. 241/1990, quale avvio formale del procedimento;

Considerato che con nota prot. n. 53051 del 27 luglio 2000 il comune di Ancona comunicava alla predetta soprintendenza che la citata proposta di vincolo era stata affissa all'albo pretorio comunale a partire dal giorno 19 luglio 2000 e che sarebbe stata affissa fino al 17 settembre 2000;

Considerato che con nota prot. n. 14360 del 27 luglio 2000 la soprintendenza predetta, secondo le disposizioni dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490 del 1999, chiedeva ai quotidiani Il Corriere della Sera e Il Corriere Adriatico di pubblicare l'annuncio contenente gli elementi essenziali della citata proposta di vincolo, quali l'indicazione sintetica dell'area individuata e la comunicazione della data di affissione all'albo pretorio del comune di Ancona;

Considerato che con nota n. 16226 del 6 settembre 2000 la soprintendenza di Ancona in sede di Conferenza dei servizi del 7 settembre 2000 indetta dalla stessa regione Marche, considerata la prevalenza dell'interesse pubblico della tutela del paesaggio sancita dalla proposta di vincolo confermava l'orientamento contrario alla realizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che con note n. 7275 e n. 64912 del 14 settembre 2000 la società AnconAmbiente e il comune di Ancona trasmettevano all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici e alla soprintendenza le proprie osservazioni alla proposta di vincolo;

Considerato che con note n. 57775 e 992/00/Sg/0t rispettivamente del 18 settembre 2000 e del 15 settembre 2000 la provincia di Ancona e la regione Marche presentavano anch'esse le proprie osservazioni in merito alla proposta di vincolo;

Considerato che con ministeriale n. ST/701/22381 del 17 ottobre 2000 a seguito delle precitate osservazioni inviate dal comune di Ancona, dalla società AnconAmbiente, dalla provincia di Ancona e dalla regione Marche, l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici chiedeva alla citata soprintendenza di comunicare se esistevano elementi per accogliere dette osservazioni;

Considerato che in data 1° dicembre 2000 con ministeriale n. ST/701/26779 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici comunicava alla provincia di Ancona che, in attesa delle valutazioni definitive della soprintendenza, ad una prima valutazione non riteneva che emergessero elementi tali da modificare la proposta di perimetrazione dell'area oggetto del vincolo in vigore dalla data di affissione all'albo pretorio del comune di Ancona della proposta medesima, precisando che tutte le osservazioni pervenute sarebbero state sottoposte al comitato di settore;

Considerato che con nota n. 18535 del 14 febbraio 2001 la precitata soprintendenza comunicava di non ravvisare elementi utili per l'eventuale modifica o revisione della proposta di vincolo in ordine alle osservazioni presentate dal comune di Ancona, dall'azienda AnconAmbiente, dalla provincia di Ancona e dalla regione Marche, confermando le proprie valutazioni già espresse con la citata nota n. 16226 del 6 settembre 2000 in sede di Conferenza dei servizi del 7 settembre 2000;

Considerato che con successiva nota n. 3974 del 27 febbraio 2001 la citata soprintendenza informava l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici dell'avvenuto adempimento del disposto dell'art. 140, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490/1999 e inoltrava copia della pubblicazione della proposta di vincolo, come sopra riferita, sui citati quotidiani, il 17 agosto 2000 sul Corriere Adriatico e il 2 agosto 2000 sul Corriere della Sera;

Considerato che con nota n. ST/701/6752 del 13 marzo 2001 l'Ufficio centrale trasmetteva al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici copia delle osservazioni inviate dall'azienda AnconAmbiente con nota n. 7275 del 14 settembre 2000, dal comune di Ancona con nota n. 64912 del 14 settembre 2000, dalla regione Marche con nota n. 992/00/Sg./OT del 15 settembre 2000 e dalla provincia di Ancona con nota n. 57775 del 18 settembre 2000 per le valutazioni di competenza, inviando anche le valutazioni espresse dalla soprintendenza citata con nota n. 18535 del 14 febbraio 2001, nonché copia della documentazione predisposta dal Comitato antidiscarica Aspio, compresa la relazione storico-tecnica redatta dallo stesso Comitato quale contributo di approfondimento;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 19 giugno 2001, esaminate le osservazioni e la documentazione inoltrata con la citata ministeriale del 13 marzo 2001, ha confermato il parere favorevole all'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 144 del testo unico sull'area circostante la Rocca di Bolignano, ribadendo le motivazioni espresse nel parere reso in data 30 maggio 2000;

Considerato che l'area in questione, sita nel comune di Ancona in località Aspio-Bolignano, si caratterizza sia per la rilevanza dal punto di vista paesaggistico, sia per la presenza della monumentale Rocca di Bolignano risalente al XIV-XV secolo, posta sulla sommità del crinale collinare, sia per le peculiarità del territorio dell'entroterra anconetano, tipicamente rurale;

Considerato che gli elementi naturali e la trasformazione antropica subita nel tempo dal paesaggio debbono essere salvaguardati quale testimonianza ancora leggibile della conformazione del territorio rurale caratterizzato da colture tipiche della regione Marche, quali appezzamenti di modesta estensione coltivati a seminativo fra filari di querce, siepi, fossi e strade vicinali con case coloniche sparse, che ha mantenuto pres-

soché intatta nel tempo la configurazione propria della prima fascia collinare dell'immediato entroterra costiero;

Considerato che tali elementi costitutivi del paesaggio sono stati peraltro tenuti in considerazione e opportunamente recepiti dagli stessi strumenti urbanistici che hanno imposto per tali aree la medesima destinazione dell'uso agricolo, rispetto alle quali la localizzazione della discarica si porrebbe come presenza di notevole sconvolgimento e rilevante alterazione dell'attuale stato dei luoghi, sia per il cambiamento d'uso, che per la presenza di strutture ed infrastrutture connesse all'attività dell'impianto che verrebbe posto sul pendio collinare adiacente all'area di sedime della Rocca;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Decreta:

L'area circostante la Rocca di Bolignano ricadente nel comune di Ancona, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.

La soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ancona provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Ancona e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 1° agosto 2001

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni e attività culturali, foglio n. 187

01A11112

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società mutua coop. edilizia Giardino delle rose terza a r.l.», in Genova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Società mutua coop. edilizia Giardino delle rose terza a r.l.», con sede in Genova, via Giordano n. 48, costituita per rogito G.G. Bonanni in data 24 aprile 1969, repertorio n. 19532, registro delle imprese n. 27749, codice fiscale e/o partita IVA: mancante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 25 settembre 2001

Il direttore provinciale: LEGITIMO

01A11158

DECRETO 26 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Sorgente cooperativa edilizia a r.l.», in Genova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«La Sorgente cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Genova, via Dante n. 2, costituita per rogito Cesare Ghigliotti in data 2 novembre 1949, repertorio n. 1542, registro delle imprese n. 16586, codice fiscale n. 80021830106.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 26 settembre 2001

Il direttore provinciale: LEGITIMO

01A11157

DECRETO 27 settembre 2001.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia a r.l. Miramonti», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della seguente società cooperativa:

«Società cooperativa edilizia a r.l. Miramonti», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Maggio Nicola in data 15 gennaio 1955, registro società n. 80007030762 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 252.

Potenza, 27 settembre 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A11153

DECRETO 27 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «G. Testa», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «G. Testa», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 5 luglio 1977, repertorio n. 162461, registro società n. 4676 presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 27 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A11154

DECRETO 27 settembre 2001.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia a r.l. XXV Aprile», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Società cooperativa edilizia a r.l. XXV Aprile», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 27 maggio 1977, repertorio n. 162304, registro società n. 4664 presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 27 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A11190

DECRETO 27 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Asgen Casa», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Asgen Casa», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 12 giugno 1974, repertorio n. 157714, registro società n. 4063 presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 27 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A11191

DECRETO 27 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Civiltà e progresso», in Palagianello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Civiltà e progresso», con sede in Palagianello, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 20 febbraio 1976, repertorio n. 160238, registro società n. 4393 presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 27 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A11192

DECRETO 27 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «E. Voccoli», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «E. Voccoli», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 7 giugno 1977, repertorio n. 162337, registro società n. 4673 presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 27 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A11159

DECRETO 1° ottobre 2001.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 16006/1 del 14 dicembre 1973 di costituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro di Rovigo, prevista dall'art. 410 del codice di procedura civile (legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto il decreto direttoriale n. 2/2000 del 30 giugno 2000 con il quale è stata fissata in quattro anni la durata della stessa, con scadenza il 29 giugno 2004;

Vista la nota in data 25 settembre 2001 con la quale il sig. Nalin dott. Antonio, componente effettivo della commissione ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto;

Vista la nota n. 3202 del 25 settembre 2001, con la quale l'Assindustria di Rovigo ha designato in seno alla predetta commissione il sig. Leonardo dott. Beccati e la sig.ra Laura Botton, rispettivamente come membro effettivo e membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Decreta:

1. Il sig. Beccati dott. Leonardo, già membro supplente, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Rovigo in sostituzione del dott. Antonio Nalin, dimissionario.

2. La sig.ra Laura Botton è nominata componente supplente della commissione stessa.

3. I suddetti componenti dureranno in carica fino al 29 giugno 2004, data di scadenza della commissione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2001, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 1° ottobre 2001

Il direttore provinciale: DRAGO

01A11155

DECRETO 3 ottobre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Fraternità» a r.l., in Aprilia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Considerato che nel verbale ispettivo del 28 settembre 2000 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig.ra Francesca Moro;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 22 marzo 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione della sig.ra Francesca Moro;

Decreta

di nominare il dott. Ernesto Pieroni, residente in Latina, via Emilia n. 55, con studio presso la propria abitazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «La Fraternità» a r.l., avente sede in Aprilia, costituita in data 8 maggio 1986, rogito notaio Mario Orsini di Latina, repertorio n. 237547, B.U.S.C. n. 2491/220541.

Latina, 3 ottobre 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A11156

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 8 ottobre 2001.

Modifica dell'art. 45, comma 4, lettera *h)*, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 20 settembre 2001, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato l'art. 45, comma 4, lettera *h)* del regolamento interno;

Decreta:

l'art. 45, comma 4, lettera *h)* del regolamento interno è formulato come segue:

«proposte dell'Ottava commissione, escluse quelle in tema di incompatibilità, dispensa, revoca dell'ufficio o decadenza non dipendente da dimissioni o rinuncia, nonchè in tema di sanzioni disciplinari nei confronti dei giudici di pace».

Roma, 8 ottobre 2001

CIAMPI

Il Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura
PRATIS

01A11227

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 26 luglio 2001.

Incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 40.000 euri. (Determinazione n. 18/2001).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Alcuni comuni della provincia di Foggia hanno avviato procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore ai 40.000 euri, per la redazione di progetti definitivi necessari per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, avente per oggetto «Procedure per l'attivazione del programma operativo della regione Puglia 2000/2006».

Dalla documentazione pervenuta dai comuni, ai quali sono state richieste informazioni sugli avvisi e circa successivi provvedimenti adottati, in relazione agli stessi, si sono rilevati, in genere, i seguenti elementi di contrasto con la normativa vigente in materia di affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

1) Assenza di adeguata pubblicità e mancata indicazione dei criteri di selezione dei professionisti; contrasto con l'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 e con l'art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Si osserva che, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sono state precisate e riviste le forme di pubblicità per l'affidamento degli incarichi di progettazione, nonché i criteri di scelta del professionista, stabiliti dall'art. 17 della legge n. 109/1994.

Per gli incarichi di valore inferiore ai 40.000 euri, l'art. 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 prevede una forma di pubblicità semplificata, disponendo di dare «adeguata pubblicità» all'esigenza di acquisire la prestazione professionale richiesta e di rendere noto l'affidamento dell'incarico con «adeguate formalità», unitamente alle motivazioni della scelta effettuata; non vengono, pertanto, esattamente definiti tempi e modi di dare pubblicità agli affidamenti, né vengono stabiliti precisi criteri di selezione, che, comunque, oltre ad essere resi noti dalla stazione appaltante, dovranno sempre trovare riferimento nella verifica dell'esperienza e della capacità professionale del progettista, in relazione al progetto da affidare, come precisato dall'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994.

Nondimeno, qualora la stazione appaltante opti per una procedura di tipo selettivo di evidenza pubblica, la pubblicità dovrà, coerentemente, essere funzionale, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l'avviso dovrà essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità e all'importanza dell'incarico; pur trattandosi di avvisi di selezione e non di bandi di gara in senso proprio, non potranno, altresì, obliterarsi sul piano del contenuto informativo minimo dell'avviso, quelle notizie che consentano di individuare l'oggetto dell'incarico ed il suo valore (con indicazione, quindi, dell'entità dei lavori e del compenso stimato), nonché gli elementi valutativi considerati ai fini della selezione (che non potranno comunque essere estranei a quelli desumibili dai *curricula*).

In tal senso si è recentemente anche espresso il TAR Puglia - Bari, sez. I, con sentenza n. 1205 del 19 aprile 2001.

La carenza di pubblicità è apparsa spesso rilevante in relazione all'esiguo tempo di pubblicazione, solo presso l'albo pretorio, limitato in alcuni casi a 10 giorni.

Negli avvisi si è rilevata inoltre la totale mancanza di criteri di valutazione dei *curricula*; se è vero, per incarichi inferiori ai 40.000 euri, che la procedura di scelta del progettista può non presentare le formalità di una procedura quale quella stabilita dal decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 554/1999 per incarichi di importo superiore, l'amministrazione deve comunque rispettare i canoni di imparzialità e buona amministrazione; gli avvisi esaminati, invece, in alcuni casi rivendicavano l'insindacabilità della scelta, in altri indicavano criteri non razionali e lesivi della *par condicio* tra i partecipanti.

*2) Subordinazione del compenso professionale al finanziamento dell'opera; contrasto con l'art. 17, comma 12-*bis*, della legge n. 109/1994.*

Si è rilevato come gli avvisi o i disciplinari da stipularsi con i professionisti, subordinassero il compenso della prestazione al finanziamento dell'opera, prevedendo, in caso di mancato finanziamento, la prestazione gratuita o un esiguo simbolico «rimborso delle spese».

Si rileva come la legge n. 415/1998, modificando la 109/1994 e riconfermando il principio di inderogabilità dei minimi, ha introdotto la sanzione di nullità di ogni patto contrario ed ha espressamente disposto che «le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi... all'ottenimento del finanziamento».

Non si ritiene pertanto possibile l'affidamento di incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera successivamente alla data del 18 dicembre 1998, di entrata in vigore della legge n. 415/1998.

3) Frazionamento dell'incarico; contrasto con l'art. 17, comma 14, della legge n. 109/1994 e con l'art. 62, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

In considerazione della possibilità di affidare a professionisti esterni anche l'incarico di progettazione esecutiva ed, eventualmente, di direzione lavori, la valutazione del compenso, sulla base del quale definire le modalità di affidamento, deve comprendere anche tali prestazioni; la procedura delineata da alcuni sindaci, che hanno rappresentato come, in caso di finanziamento dell'opera, si riservino un ulteriore avviso per l'affidamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori è da ritenersi in contrasto con la normativa sopra richiamata.

Un caso di artificioso frazionamento dell'incarico, oltre che di contrasto con canoni di imparzialità e buona amministrazione, si è rilevato anche nel caso in cui il comune ha affidato più incarichi di progettazione, la cui esigenza di affidamento era stata resa nota con lo stesso avviso, al medesimo raggruppamento di professionisti; benché fossero idonei anche altri professionisti, o raggruppamenti di questi, non è stato applicato alcun criterio di rotazione e, di fatto, si è proceduto all'affidamento di un incarico ben superiore ai 40.000 euri; aver affidato gli incarichi ad un unico gruppo di professionisti appare incongruo anche con la necessità di termini brevi stabiliti per la redazione dei progetti, a meno di non poter ritenere i lavori, oggetto delle progettazioni, strettamente connessi e riconducibili, quindi, ad un unico intervento.

Inoltre, qualora vi sia necessità di acquisire la relazione geologica, la stima del corrispettivo, indispensabile per individuare le modalità di selezione del progettista, dovendo comprendere tutti i servizi, deve includere anche il corrispettivo per l'elaborazione della relazione geologica.

Roma, 26 luglio 2001

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

01A11044

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2001.

Modifica delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 1950).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Visti i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 aprile 1985, concernente la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che dispone, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, con il quale sono state modificate, in

attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relative alla costituzione ed al funzionamento del Fondo di garanzia, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche agli articoli 16 e 17 del regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia previsto dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato al citato provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999;

Dispone:

Art. 1.

Mancato pagamento dei contributi

1. L'art. 16 del regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia previsto dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato al provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, viene così modificato:

«Decorsi trenta giorni dal termine stabilito dall'art. 12 per il pagamento dei contributi il comitato di gestione del Fondo dà notizia all'ISVAP dell'inadempienza. L'ISVAP diffida senza indugio il mediatore inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto, entro il termine di quindici giorni. Il mediatore che non adempia neppure a tale diffida viene cancellato dall'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, punto n. 3, della legge 28 novembre 1984, n. 792 e può esservi reiscritto, sussistendone i requisiti, a condizione che effettui detto pagamento».

Art. 2.

Esercizio finanziario

1. L'art. 17 del regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia previsto dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato al provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, viene così modificato:

«L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. L'esercizio finanziario, iniziato il 1° settembre 2001 ed in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, avrà termine il 31 dicembre 2001.

2. Il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1° settembre-31 dicembre 2001 sarà predisposto ed approvato secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 19 del regolamento recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia, allegato al provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999.

3. Unitamente al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2001, sarà trasmessa al presidente dell'ISVAP la relazione previsionale relativa all'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 2002, approvata dal comitato di gestione e corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti a norma dell'art. 18 del regolamento allegato al citato provvedimento n. 1182 del 10 maggio 1999.

4. Restano ferme per gli esercizi successivi le disposizioni degli articoli 18 e 19 del regolamento allegato al citato provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999.

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A11288

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso n. 3 del 10 ottobre 2001. Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione e la selezione dei progetti:

1. *Premessa.*

Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, valuterà, sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione allo straniero.

2. *Obiettivi.*

Costituiscono oggetto del presente avviso i programmi finalizzati alla realizzazione di misure di accoglienza, inserimento socio-lavorativo, formazione, orientamento, informazione, destinati a stranieri che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 18 del testo unico sopra

citato, in particolare donne e minori, che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

Essi si articolano in progetti territoriali gestiti da regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi o da soggetti privati convenzionati con l'ente territoriale, (ed iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato), secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. *Risorse programmate.*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di L. 7.000.000.000 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente territoriale relative all'assistenza.

4. *Destinatari.*

Sono destinatari dei progetti:

persone straniere, in particolare donne e minori, vittime di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

5. *Proponenti.*

Per proponente si intende:

il soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se ammesso al finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione dei progetti presentati. Ove parte della loro attuazione venga affidata a soggetti terzi, essi ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste. Nel progetto dovranno preferibilmente essere indicati i soggetti attuatori.

Possono presentare progetti:

regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi;

soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

6. *Durata dei progetti.*

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti di durata massima annuale.

I progetti dovranno essere comunque conclusi entro dodici mesi dalla data del decreto di ammissione al finanziamento.

7. *Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.*

La presentazione dei progetti deve essere corredata da:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi, articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente territoriale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente;

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente territoriale che il progetto presentato sia beneficiario del cofinanziamento di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

8. *Assistenza tecnica per la definizione delle domande.*

Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della Commissione interministeriale di cui in premessa. Tel. 06/67.79.5411-5348, fax 06/67.79.5431, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi. it

9. *Procedure di selezione.*

9.1 Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non sono ammessi i progetti:

inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;

privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;

privi del formulario allegato al presente avviso;

privi dell'indicazione del co-finanziamento nella misura del 30% a valere sulle risorse dell'ente territoriale relative all'assistenza;

il cui proponente e responsabile del progetto non rientri tra quelli indicati al punto 5 del presente avviso.

9.2 *Valutazione dei progetti.*

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri:

esperienza e capacità organizzativa del proponente;

articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;

previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;

capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;

cantierabilità dell'intervento;

localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno;

assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;

carattere innovativo dell'intervento;

qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento socio-lavorativo;

capacità di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;

caratteristiche delle azioni integrate;

competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza;

ottimale rapporto costi/benefici.

10. *Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese.*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità. Le attività dovranno avere inizio entro trenta giorni dalla firma della convenzione di cui sopra.

Per i soggetti privati ammessi al finanziamento la validità della convenzione di cui sopra è subordinata alla sussistenza e alla produzione di un atto idoneo rilasciato dall'ente territoriale competente per la gestione del co-finanziamento del progetto.

11. *Soggetti attuatori.*

Laddove l'attuazione del progetto venga affidato a progetti terzi, questi ultimi debbono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c),* del regolamento di attuazione del testo unico già citato alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

12. *Modalità e termini di presentazione della domanda.*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e del formulario allegato.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al paragrafo 7.

Le buste contenenti le proposte, con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale - art. 18 del testo unico sull'immigrazione», dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, via del Giardino Theodoli n. 66 - 00186 Roma, entro e non oltre le ore 20 del 20 novembre 2001. Le domande possono essere spedite per posta, nel qual caso fa fede il timbro postale.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, presso il Dipartimento per le pari opportunità, segreteria tecnica della Commissione interministeriale, via del Giardino Theodoli, 66 - I piano, stanza 102.

ALLEGATO 1

Fac-simile
della domanda di candidatura

PROGETTI DI PROTEZIONE SOCIALE
(in esecuzione dell'art. 18 - decreto legislativo n. 286/1998)

Soggetto proponente del progetto (soggetto capofila in caso di consorzio, associazione, partenariato):

Il sottoscritto (nome e cognome) ....

in qualità di legale rappresentante di ....

ragione sociale ....

natura giuridica ....

indirizzo ....

tel. .... fax .... e-mail ....

codice fiscale ....

Chiede di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998), di cui all'avviso n. 3 del 10 ottobre 2001.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del progetto ....

Durata del progetto mesi: ☐☐

Costo del progetto:

Totale L. ....

di cui:

L. .... richiesti a valere sulle risorse statali (70%);

L. .... a valere sulle risorse dell'ente territoriale relative all'assistenza (30%).

Dichiara altresì che per il medesimo progetto:

non è stata inoltrata domanda di finanziamento ad altri enti pubblici;

sono stati ottenuti contributi pubblici da (indicare l'ente) .... per un importo di L. ...., o contributi privati da (indicare il soggetto) .... per un importo di L. ....;

è stata inoltrata domanda di finanziamento a (indicare l'ente) .... per un importo di L. .... ;

il presente progetto è una continuazione di quello già finanziato a valere sulle risorse dell'avviso n. 2 del 6 novembre 2000;

è stato presentato altro progetto sul presente avviso (indicare quale) .... ;

è stato presentato altro progetto sul presente avviso in qualità di partner (indicare quale) ....

Altri enti partecipanti al progetto

....

....

....

....

....

Eventuale soggetto attuatore (se diverso dal proponente)

....

....

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:

a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che evidenzi obiettivi, l'articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;

b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente pubblico territoriale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico già citato;

c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura e alle caratteristiche del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente. Esperienze maturate dal soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore;

d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;

e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente territoriale che il progetto presentato sia beneficiario del cofinanziamento di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera *c)*, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

(Nel caso di soggetto proponente diverso dall'ente pubblico territoriale, nonché di soggetto attuatore diverso dal soggetto proponente).

Firma del legale rappresentante

....
autenticata nei termini della legge

ALLEGATO 2

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Codice (da compilare da parte della Commissione).

Sezione 1: DATI GENERALI DEL PROGETTO

1.1 *Titolo del progetto*

1.2 *Durata del progetto*

Mesi: | | |

1.3 *Sommario del progetto*

Descrizione riassuntiva *(max 20 righe)* delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione, bersaglio, metodologia, effetti attesi.

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Sezione 2: SOGGETTI PARTECIPANTI

2.1 *Soggetto proponente*

Nome ....
Ragione sociale ....

Tipologia

☐ Regione ☐ Ente locale ☐ Associaz. volontariato
☐ Coop. sociale ☐ Altro (specif.)
Sede legale .... città ....
indirizzo .... città ....
tel. .... fax .... e-mail ....
codice fiscale .... partita IVA ....

rappresentante legale ....
cognome e nome ....
telefono ....

2.2 *Eventuali soggetti attuatori*

Nome ....
Ragione sociale ....

Tipologia

☐ Regione ☐ Ente locale ☐ Associaz. volontariato

☐ Coop. sociale ☐ Altro (specif.)
Sede legale .... città ....
indirizzo .... città ....
tel. .... fax .... e-mail ....
codice fiscale .... partita IVA ....

rappresentante legale ....
cognome e nome ....
telefono ....
(da ripetersi per ciascun ente gestore)

2.3 *Altri soggetti partecipanti*

Nome ....
Ragione sociale ....

Tipologia

☐ Regione ☐ Ente locale ☐ Associaz. volontariato

☐ Coop. sociale ☐ Altro (specif.)
Sede legale .... città ....
indirizzo .... città ....
tel. .... fax .... e-mail ....
codice fiscale .... partita IVA ....

rappresentante legale ....
cognome e nome ....
telefono ....
(da ripetersi per ciascun ente partecipante)

Sezione 3: DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 *Contesto locale*

Descrizione del territorio nel quale si rilevano fenomeni che includono interventi di protezione sociale *(max 10 righe).*

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Sezione 4: DESCRIZIONE DEL PIANO DI ATTIVITÀ GENERALE DEL PROGETTO

4.1 *Indicare in sintesi il tipo di attività che si intende realizzare (es.: accoglienza, sensibilizzazione, reintegrazione sociale, ecc.)*

4.2 *Indicare i gruppi bersaglio*

tipologia gruppo bersaglio	
n. dei soggetti destinatari	
luoghi/contesti per contatto gruppo bersaglio	

4.3 *Effetti attesi: definizione qualitativa*

Descrivere qualitativamente i risultati che si intende ottenere con l'intervento proposto *(max 10 righe).*

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

4.4 *Effetti attesi: stima quantitativa*

Definire quantitativamente i risultati che si intende ottenere con l'intervento proposto (p.e. richiesta di percorsi di protezione sociale, inserimento del x% di ragazze vittime di sfruttamento...) *(max 10 righe).*

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

4.5 *Indicare la metodologia e gli strumenti che verranno adoperati (max 10 righe).*

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

4.6 *Indicare interlocutori/agenti di cambiamento che si intendono coinvolgere nella realizzazione del progetto (max 10 righe).*

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Sezione 5: DESCRIZIONE DEL PIANO SPECIFICO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO

5.1 *Descrizione delle attività (singole azioni) (max 10 righe)*

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

5.2 *Personale necessario per lo svolgimento della suindicata attività:*

	Qualifica	Livello formazione specifico	Livello formazione interventi sulla tratta	Orario/settimana	Tipologia contratto

(aggiungere tante righe quanti sono gli operatori previsti).

5.3 *Risorse strumentali e materiali (max 10 righe).*

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Sezione 6: DESCRIZIONE DELLE PRECEDENTI ATTIVITÀ

6.1 *Attività già svolte dall'Ente proponente nel settore specifico della tratta e lo sfruttamento sessuale*

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

6.2 *Attività già svolte dall'Ente attuatore nel settore specifico della tratta e dello sfruttamento sessuale*

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Sezione 7: PREVENTIVO ECONOMICO (RIFERITO ALL'ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2000)

Ente ....

VOCE DI SPESA

Personale

	Totale ore
Coordinamento	Costo medio orario
	Totale coordinamento
	Totale ore
Consulenze/supervisioni	Costo medio orario
	Totale cons./superv.
	Totale ore
Operatori	Costo medio orario
	Totale operatori
Formatori	Totale ore
	Costo medio orario
	Totale formatori
Segreteria	Totale ore
	Costo medio orario
	Totale segreteria
	Totale personale
Attrezzature (allegare preventivi)	
	Totale attrezzature
Spese di gestione	
Locali	Totale
Materiali di consumo	Totale
Spese di manutenzione	Totale
Spese utenze	Totale
Spese amministrative	Totale
	Totale gestione
Spese per inserimento socio-lavorativo	
Formazione pratica in impresa	
Borse lavoro	
Altro	
	Totale inserimento
Spese di vitto, alloggio e trasporto	
Totale pasti previsti	
Costo pasto unitari	
Costo unitario pernottamento	
Totale pernottamenti previsti	
Spese di trasporto	
	Totale vitto, alloggio e trasporto
Spese di produzione e divulgazione materiale	
	Totale materiale divulgativo

VOCE DI SPESA

Altro (specificare)	
Indennità destinatari finali	
	Totale altro

RIEPILOGO

Totale preventivo per singolo Ente

Personale
Attrezzature
Gestione
Inserimento socio-lavorativo
Vitto, alloggio e trasporto
Produzione e divulgazione materiale
Altro
Totale complessivo del progetto

01A11230

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9097
Yen giapponese	109,80
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,62730
Corona svedese	9,5033
Franco svizzero	1,4776
Corona islandese	91,33
Corona norvegese	7,9735
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57422
Corona ceca	33,460
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,27
Litas lituano	3,6372
Lat lettone	0,5623
Lira maltese	0,4055
Zloty polacco	3,7338
Leu romeno	28017
Tallero sloveno	220,2458
Corona slovacca	43,479
Lira turca	1462000
Dollaro australiano	1,7702
Dollaro canadese	1,4205
Dollaro di Hong Kong	7,0956
Dollaro neozelandese	2,1603
Dollaro di Singapore	1,6470
Won sudcoreano	1176,24
Rand sudafricano	8,2080

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11356

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2000 è conferita la seguente decorazione:

Croce al valor militare

Al v. brig. G. di F. Stefano Ripa, nato il 19 settembre 1960 a Roma, con la motivazione:

«In servizio di istituto, resosi conto che era in corso una rapina ai danni di un istituto bancario, con generoso impulso, fredda determinazione e sprezzo del pericolo, interveniva prontamente per reprimere il gravissimo fatto delittuoso. Nella circostanza, reagiva con immediatezza ingaggiando una colluttazione con uno dei predetti malviventi consentendone l'arresto e il recupero dell'intera refurtiva. Chiaro esempio di coraggio e alto senso del dovere». - Roma, 1° febbraio 1999.

01A11243

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 91 adottata in data 15 dicembre 2000 dalla Cassa nazionale del notariato

Con ministeriale n. 9PS/81097/NOT-L-14 del 9 agosto 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 91 assunta dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 15 dicembre 2000, concernente modificazioni delle modalità di erogazione dell'indennità di cessazione, di cui all'art. 26 del regolamento per l'attività di previdenza.

01A11229

Approvazione della delibera adottata in data 7-8 marzo 2001 dall'Inarcassa

Con ministeriale n. 9PS/81098/ING-L-62 del 19 agosto 2001 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera assunta dal Comitato nazionale dei delegati Inarcassa in data 7-8 marzo 2001, concernente modificazioni all'istituto della restituzione dei contributi di cui all'art. 40, commi 1 e 3, dello statuto.

01A11228

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 112/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 45, all'art. 53, comma 1, primo periodo, al quarto rigo, dove è scritto: «*... dagli articoli* 57 e seguenti...», leggasi: «*... dall'articolo 1, commi* 57 e seguenti...».

01A11231

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651241/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.